



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 05.02.1996

deliberazione n. 1/1996

OGGETTO: L. 183/89, ART. 17, COMMA 6-TER.
ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI COMITATO
ISTITUZIONALE N. 19 DEL 9 NOVEMBRE 1995: ADOZIONE
DEL PROGETTO DI PIANO STRALCIO DELLE FASCE
FLUVIALI.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

PREMESSO CHE:

- il territorio del bacino del Po (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Provincia di Trento) è stato istituito come bacino di rilievo nazionale ai sensi e per gli effetti della legge 19 maggio 1989, n. 183, art. 14;
- l'art. 17, al comma 6-ter, della legge 19 maggio 1989, n. 183, come modificato dall'art. 12 della legge n. 493/93, prevede che i Piani di bacino idrografico possano essere redatti e approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti indicati in detto art. 17 al comma 3 nelle lettere da a) a s);
- lo stesso articolo, allo stesso comma, prevede inoltre che nella redazione dei Piani di bacino per sottobacini o per stralci funzionali deve essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;



- la legge n. 37/94 richiede che i piani di bacino, ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera c) della legge n. 183/89, indichino le direttive per la determinazione delle modalità d'uso e le forme di destinazione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua, compatibili con la tutela naturale e ambientale dei beni considerati;
- ai sensi dell'art. 4, comma 5 dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22 il Comitato Istituzionale ha approvato in data 10.5.1995 il "Piano stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di esondazione" - chiamato anche brevemente PS 45 - in cui, con riferimento all'intera asta principale del Po e - nel sottobacino idrografico del Tanaro - alle aste del Tanaro, del Belbo e del Bormida, vengono individuate le linee generali di intervento per l'assetto idraulico e per la difesa dalle piene e i relativi progetti di attuazione ad un primo livello di definizione;
- con deliberazione n. 10 del 10.5.1995 del Comitato Istituzionale, ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis della legge n. 183/89, sono state adottate misure temporanee di salvaguardia sulle aree inondate nel corso della piena straordinaria del novembre 1994 lungo l'asta del fiume Po, tra Torino e il confine con la Regione Emilia-Romagna, e lungo le aste dei fiumi Tanaro, Belbo e Bormida;
- con deliberazione n. 20 del 9.11.1995 del Comitato Istituzionale sono stati approvati norme e indirizzi di regolamentazione delle attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del Po che prevedono, fino all'approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, il divieto all'estrazione di materiali inerti a fini produttivi:
- dai corsi d'acqua, dal demanio fluviale, lacuale e marittimo nonché dalle golene dei corsi d'acqua arginati;
 - in tutte le aree golenali, palustri e ripariali, costituenti fasce di pertinenza dei corsi d'acqua, che per le loro caratteristiche anche paesistiche sono individuate dalla legge n. 431/85 articolo 1 lettere c) e f) quali parchi fluviali ovvero aree protette delle fasce fluviali, nonché in tutte le aree fluviali sottoposte a vincolo di carattere naturalistico-ambientale e/o paesistico;
- con deliberazione n. 19 del 9.11.1995 del Comitato Istituzionale è stato delineato un programma di redazione del Piano di bacino del Po per stralci relativi a settori funzionali ai sensi del citato art. 17, comma 6-ter della legge 183/89;
- detta delibera ha, tra l'altro, individuato l'esigenza di adottare nel breve periodo, in relazione allo stato d'avanzamento delle analisi propedeutiche alla redazione del Piano di bacino e alle priorità connesse con le necessità di difesa del suolo, determinatesi anche in conseguenza ai gravi eventi alluvionali degli anni 1993, 1994 e 1995, il presente "Piano Stralcio di bacino relativo alle Fasce Fluviali".



LR

VISTO:

- il Progetto di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, elaborato dal Comitato tecnico dell'Autorità di bacino avvalendosi della Segreteria tecnica, così come approvato dallo stesso Comitato nella seduta del 24.01.1996, e costituito dai seguenti elaborati: a) n. 135 Tavole grafiche in scala 1:25.000, n. 17 Tavole grafiche in scala 1:10.000, di delimitazione delle fasce fluviali; b) Norme di attuazione del Piano e relativi allegati; c) Relazione tecnica.
- le analisi conoscitive di dettaglio del Progetto di Piano raccolte nella seguente documentazione tecnica disponibile per la consultazione presso l'Autorità di bacino del fiume Po: documento tecnico 1 (Quadro sintetico dell'assetto morfologico e idraulico degli alvei dei principali corsi d'acqua dell'ambito di pianura del bacino del Po); documento tecnico 2 (Stato di fatto delle opere idrauliche presenti nei principali corsi d'acqua dell'ambito di pianura del bacino del Po); documento tecnico 3 (Stato delle attività estrattive nei principali corsi d'acqua dell'ambito di pianura del bacino del Po); documento tecnico 4 (Bilancio preliminare di trasporto solido. Modellistica, taratura e scenari per i principali corsi d'acqua dell'ambito di pianura del bacino del Po); documento tecnico 5 (Asta del fiume Po): documento tecnico 5.1 (Caratteristiche geomorfologiche, dinamica evolutiva e opere idrauliche - parte I. Caratteristiche naturalistiche e ambientali, vincoli ambientali e di pianificazione - parte II); documento tecnico 5.2 (Compatibilità delle attività estrattive. Suscettibilità alla rinaturazione. Criteri e metodi); documento tecnico 5.3 (Quadro conoscitivo di riferimento. Compatibilità delle attività estrattive. Suscettibilità alla rinaturazione);
- l'atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione dei piani di bacino, di cui al D.P.R. 18 luglio 1995;

DATO ATTO CHE:

- il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali è redatto ai sensi del comma 6-ter, dell'art. 17, della legge 19 maggio 1989, n. 183, come modificato dall'art. 12 della legge n. 493/93 quale Piano stralcio del Piano di bacino del Po relativo ai settori funzionali individuati dall'art. 17 comma 3 della legge n. 183/89;
- il Piano indica gli obiettivi di settore, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 17 della legge n. 183/89;
- l'ambito territoriale di riferimento del Piano stralcio è costituito dal sistema idrografico dell'asta del Po e dei suoi affluenti, per la parte di pianura, quali specificati nei documenti costituenti il Piano stesso;
- in ottemperanza alla deliberazione n. 19 del 9.11.95, il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali prevede la regolamentazione dell'assetto fisico degli alvei fluviali articolati in



fasce (fascia di deflusso della piena, fascia di esondazione, area di inondazione per piena catastrofica) secondo i criteri indicati dalla stessa, avendo riguardo al territorio definito graficamente nei documenti allegati al Piano stesso e alla disciplina prescritta dalle relative Norme di attuazione;

- nella definizione grafica delle zone interessate dal Piano Stralcio, e nella disciplina di loro regolamentazione, è garantita la considerazione sistemica del territorio e l'interrelazione dei contenuti del Piano Stralcio stesso con le fasi successive di pianificazione;
- a questo riguardo, sono avviati gli studi e le conoscenze relative alle materie di cui al richiamato art. 17 della legge n. 183/89 che formeranno oggetto del definitivo Piano di bacino, ovvero di ulteriori successivi Piani stralcio da adottare in vista e in correlazione con la definizione del Piano definitivo di bacino;
- le prescrizioni del Piano Stralcio:
 - a) saranno inserite nel quadro conoscitivo organizzato del sistema fisico e delle utilizzazioni previste negli strumenti urbanistici comunali e dei vincoli posti dalle norme speciali relative agli usi del territorio;
 - b) avranno carattere immediatamente vincolante dalla data dell'approvazione per gli enti pubblici e per i soggetti privati per i quali il vincolo è espressamente previsto siccome tale ai sensi dell'art. 17, comma 5 della citata legge;
- per quanto riguarda le zone soggette al vincolo del demanio fluviale sono adottate prescrizioni specifiche con finalità organizzative, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 37/94;
- per quanto riguarda le prescrizioni di rilevanza urbanistica il Piano Stralcio affida agli enti territoriali competenti la responsabilità amministrativa del loro rispetto anche attraverso l'adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici alle prescrizioni in esso disposte;
- per quanto riguarda le attività estrattive alla data dell'approvazione le norme del Piano Stralcio sostituiranno la normativa di cui alla deliberazione del Comitato Istituzionale n. 20 del 9.11.1995;

PRESO ATTO

- dell'opportunità di stralciare dalla normativa originaria gli articoli o loro parti:
comma 4 dell'art. 14; comma 4 lettera a) dell'art. 16; art. 17;

PRESO ATTO altresì:

dell'opportunità di modificare alcuni articoli delle stesse norme e precisamente:



- all'art. 4, comma 1, relativamente ai rapporti fra il Piano e la pianificazione regionale e degli Enti locali;
 - all'art. 4, comma 4 relativamente alla validità di eventuali norme più restrittive presenti in altri piani a scala regionale e locale;
 - all'art. 6, comma 2 lettera b) e all'art. 7 comma 2 relativamente agli stoccaggi provvisori conseguenti ad attività estrattive;
 - all'art. 11, comma 4, relativamente all'emanazione di direttive tecniche in materia di manutenzione idraulica;
 - all'art. 18, comma 4 relativamente agli ampliamenti delle attività estrattive esistenti;
- che, con riferimento alla possibilità di adottare, ai sensi dell'art. 17 comma 6-bis della legge 183/89, misure temporanee di salvaguardia appare opportuno mantenere quelle vigenti, adottate dall'Autorità di bacino e dalle Regioni interessate in attesa di procedere gradualmente ad una verifica con gli Enti a ciò deputati, prima di procedere all'estensione dei vincoli di salvaguardia a tutto il territorio;

Da quanto sopra premesso e considerato, il Comitato Istituzionale con il presente atto

DELIBERA CHE:

ART. 1. E' adottato l'allegato Progetto di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali costituito dai seguenti elaborati: a) n. 135 Tavole grafiche in scala 1:25.000, n. 17 Tavole grafiche in scala 1:10.000, di delimitazione delle fasce fluviali; b) Norme di attuazione del Piano e relativi allegati; c) Relazione tecnica, dando atto che per quanto concerne la normativa proposta sono stati eliminati i seguenti articoli o parti di essi:

art. 14, comma 4;
art. 16, comma 4, lett. a),
art. 17

e modificati:

art. 4, comma 1
art. 4, comma 4
art. 6, comma 2 lettera b)
art. 7 comma 2
art. 11, comma 4
art. 18, comma 4


ART.2: Con riferimento alle misure temporanee di salvaguardia adottate il 10.05.1995, ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis, legge 183/1989, di



confermare la loro efficacia sino ai termini di approvazione del Piano stralcio in oggetto e comunque entro i termini massimi previsti dall'art. 17, comma 6-bis. legge 183/1989;

- ART. 3.** Dell'adozione del presente Progetto di Piano è data notizia ai sensi dell'art. 18, comma 3 della legge n. 183/89 nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto e Trentino Alto Adige.
- ART. 4.** Copia della stessa deliberazione, completa degli elaborati costituenti il Progetto di Piano Stralcio Fasce Fluviali, di cui all'art. 1, sarà depositata ai fini della consultazione per quarantacinque giorni, a partire dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, presso il Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale della difesa del suolo e Magistrato per il Po), il Ministero dell'ambiente, l'Autorità di Bacino del fiume Po, le Regioni Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto, la Provincia Autonoma di Trento, nonché le Province territorialmente interessate, affinché chiunque sia interessato possa prenderne visione e consultare la documentazione.
- ART. 5.** Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale saranno annotate le richieste di visione e di copia degli atti, mentre le osservazioni sul Progetto di Piano potranno essere inoltrate alle Regioni territorialmente competenti entro i successivi 45 giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro di cui al presente articolo.
- ART. 6.** Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato all'art. 5, le Regioni interessate si esprimono sulle osservazioni pervenute e formulano un parere sul Progetto di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali.
- ART. 7.** Copia della stessa deliberazione, completa degli elaborati costituenti il Piano Stralcio Fasce Fluviali, di cui all'art. 1, è trasmessa inoltre, entro 30 giorni dall'approvazione, al Comitato nazionale per la difesa del suolo, il quale, a termine di legge, esprimerà le eventuali osservazioni sul progetto entro 90 giorni dalla data di trasmissione della stessa, inviandole alle Regioni interessate ai fini della formulazione di eventuali controdeduzioni. Trascorso il termine il parere si intenderà espresso favorevolmente.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Prof. Roberto Passino)



IL PRESIDENTE
(Ing. Paolo Baratta)

